



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 257 del 06.11.2017

OGGETTO

CONCESSIONE PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, USO GRATUITO DEL TEATRO NICCOLINI E CONTRIBUTO PER SPETTACOLO SU FEMMINICIDI E CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE REALIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE SANCABALLET.

L'anno **2017** addì **6 (sei)** del mese di **novembre** alle ore 17,50 si è riunita la GIUNTA COMUNALE, sotto la Presidenza del Sindaco Massimiliano Pescini, assistito dal Vice Segretario, dr. Leonardo Baldini.

Elenco dei presenti:

| | Pres. | Ass. | | Pres. | Ass. |
|--------------------|-------|------|-------------------|-------|------|
| CAVALLINI Consuelo | | X | MOLDUCCI Chiara | X | |
| CIAPPI Roberto | X | | VIVIANI Donatella | | X |
| MASTI Elisabetta | X | | | | |

LA GIUNTA

Premesso che Stefania Belli, in qualità di presidente dell'Associazione "Sancaballet", con sede in via Brunelleschi 29 a Chiesanuova, ha richiesto, con lettera del 29 agosto 2017 (prot. 14478), il patrocinio di questa Amministrazione in relazione ad uno spettacolo da realizzarsi alla fine del mese di novembre presso il Teatro Niccolini e dedicato al tema dei femminicidi e della violenza sulle donne;

Dato atto che per la realizzazione del progetto viene richiesto l'uso gratuito del Teatro Niccolini e la corresponsione di un contributo da parte dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 6 del D.L. n. 78/2010, il quale recita che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196 del 31.12.2009, incluse le Autorità Indipendenti: "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che: "il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli Enti Territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse della collettività locale di riferimento", significando pertanto che ogni forma di contribuzione, sia diretta mediante esborso di denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amministrazione, risulta vietata;

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Cassazione, secondo la quale: "rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto dunque si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive";



Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e rese nell'interesse della collettività, in consonanza con il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione;

Specificato quindi che è ammissibile lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'Ente Locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

Dato atto che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, ha designato il 25 novembre "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne", invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a coinvolgere l'opinione pubblica;

Atteso che il tema del contrasto alla violenza sulle donne vede questa Amministrazione attivamente impegnata sia attraverso l'organizzazione di iniziative proprie sia attraverso il sostegno ed il patrocinio delle iniziative promosse da altri soggetti;

Visto che purtroppo il fenomeno, in forme e modalità diverse, continua a registrare una preoccupante diffusione, sia in Italia che nel resto del mondo, evidenziando la necessità di una continua e costante attività di informazione, sensibilizzazione e di crescita culturale;

Ritenuto pertanto di sostenere il progetto proposto;

Preso atto che, per lo svolgimento dell'evento, viene richiesto l'uso gratuito del Teatro Niccolini, delle dotazioni tecniche ivi presenti e del personale tecnico e di sala;

Dato atto che tale concessione costituisce un vantaggio economico indiretto in favore dei richiedenti;

Richiamata pertanto la deliberazione della Giunta Comunale n.248 del 14.11.2016, con la quale sono state determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, tra cui l'uso del Teatro Niccolini per spettacoli dal vivo, per l'anno 2017;

Ritenuto di quantificare il valore del vantaggio economico indiretto di cui alle richieste sopra specificate nella somma indicativa di € 1.950;

Ritenuto di concedere altresì all'Associazione un contributo pari ad euro 1.200,00, a copertura parziale delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, dando atto che le associazioni sindacali si sono dichiarate disponibili, anche su sollecitazione di questa Amministrazione, a partecipare attivamente al sostegno dell'iniziativa;

Dato atto inoltre che, ai sensi del D.Lgs.n. 507/1993 e del Regolamento sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni del Comune di San Casciano Val di Pesa, per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, viene applicata la riduzione al 50% della corresponsione della tariffa per le pubbliche affissioni;

Visti:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di San Casciano in Val di Pesa;



Acquisiti i seguenti pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000:

- responsabile del Servizio Vicesegretario Segreteria Cultura e Sport in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile dell' Ufficio Ragioneria e Contabilità in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di concedere alla Sig.ra Stefania Belli, in rappresentanza dell'Associazione "Sancaballet", con sede in via Brunelleschi 29 a Chiesanuova, il patrocinio dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione di una iniziativa sul tema dei femminicidi e della lotta alla violenza sulle donne;
2. di riconoscere altresì all'Associazione un contributo pari ad euro 1.200 a parziale copertura delle spese previste per la realizzazione dell'iniziativa, dando atto che esso sarà erogato secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia;
3. di concedere inoltre l'uso gratuito del Teatro Niccolini per la realizzazione dello spettacolo il giorno 26 novembre 2017, oltre alla giornata antecedente per prove ed allestimento;
4. di dare atto che il vantaggio economico indiretto per la concessione gratuita degli spazi di proprietà comunale è stimato nella somma indicativa di euro 1.950 compresa iva;
5. di dare atto che tutto il materiale prodotto al fine di pubblicizzare l'iniziativa dovrà riportare lo stemma del comune di San Casciano e la dicitura "con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale";
6. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs.n. 507/1993 e del Regolamento sulle imposte comunali in materia di pubbliche affissioni del Comune di San Casciano Val di Pesa, per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, viene applicata la riduzione al 50% della corresponsione della tariffa per le pubbliche affissioni;
7. di precisare che rimangono a carico dell'organizzatore le spese di pubblicizzazione, oltre quelle svolte dall'Amministrazione, ed ogni e qualsiasi responsabilità in relazione allo svolgimento delle manifestazioni;
8. di dare atto che è fatto salvo l'obbligo del richiedente alla presentazione delle istanze per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste dalle norme per l'iniziativa in questione;
9. di dare comunicazione della presente deliberazione al soggetto richiedente, a cura dell'ufficio responsabile del procedimento;
10. di trasmettere la presente delibera in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire la realizzazione dell'iniziativa proposta.



Deliberazione Giunta Comunale N. 257 del 06.11.2017

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Pescini

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr. Leonardo Baldini

PUBBLICAZIONE

Il giorno **09.11.2017** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

S. Casciano V.P., 09.11.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dr. Leonardo Baldini

ESECUTIVITA'

- trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 09.11.2017 ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. nr. 267/2000.

- **ESECUTIVA**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 **in data 06.11.2017**

- ESECUTIVA per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. n. 267 / 2000, in data

S. Casciano V.P., 09.11.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Dr. Leonardo Baldini